

N. 2287-*octies*

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997,
dell'articolo 12 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2287

«Proroga di termini»

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro del tesoro

(CIAMPI)

Comunicato alla Presidenza il 26 marzo 1997

Disposizioni concernenti medici militari
e della polizia di Stato

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Medici militari e della polizia di Stato)

1. Ai medici militari e della polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296. Sono fatte salve le attività comunque compiute in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.